



Prefettura di Rieti

*Area II Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali;
Consultazioni elettorali e referendarie*

Ai Comuni della Provincia **LORO SEDI**
c.a. Sigg. Sindaci, Segretari comunali e
Responsabili Uffici Elettorali

E, p.c. Alla Questura di **RIETI**
Al Comando Prov.le Carabinieri di **RIETI**
Al Comando Prov.le Guardia di Finanza di **RIETI**

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Propaganda e comunicazione politica.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul combinato disposto degli art. 3 legge 10.8.1964 n. 663 e art. 95 DPR 361/1957, ai sensi del quale sono punite con la reclusione da tre a cinque anni nonché una sanzione pecuniaria le elargizioni, a qualsiasi titolo, di generi commestibili effettuate nella settimana che precede le elezioni comunali.

Inoltre, poiché pervengono diverse segnalazioni, si ribadisce quanto rappresentato con circolare M.I. n. 30/2024 (circ. prot. n. 17125 del 18.4.2024) e cioè che:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in **forma impersonale** ed **indispensabili** per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni” ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

IL VICE PREFETTO
Lorella GALLONE